

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 137 del 30 luglio 2019: "Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale".

Art. 1 (Finalità)

L'articolo illustra le finalità della legge, volte ad introdurre nell'ordinamento regionale la disciplina riguardante il sostegno alla costituzione di una filiera regionale della canapa industriale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Interventi)

L'articolo enuncia gli interventi che possono essere attivati per dare attuazione alla legge. Vengono declinate puntualmente le iniziative da porre in essere per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 le quali possono essere ricondotte ai contenuti della programmazione regionale in materia di sviluppo rurale, agricolo ed industriale. In questo contesto, si segnalano, in particolare, la Misura 1, del Programma di Sviluppo Rurale, che promuove, tra l'altro, azioni di carattere informativo rivolte ai potenziali beneficiari degli interventi e la Misura 16 che favorisce i rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare ed altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, ma anche il mondo della ricerca e i soggetti pubblici. Tali rapporti di cooperazione contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica dello sviluppo rurale anche attraverso la creazione di poli e di reti orientati all'aumento della competitività delle imprese e della sostenibilità ambientale delle loro attività e allo sviluppo delle aree rurali.

Effetti finanziari: alla copertura degli interventi previsti all'articolo 2 si provvede attraverso l'applicazione di alcune azioni del PSR della Regione Marche, secondo quanto meglio specificato all'articolo 7. In sede di prima applicazione potranno essere attuati gli interventi riguardanti le azioni di carattere informativo e quelle relative all'implementazione di una filiera della canapa industriale, nei limiti di quanto previsto dalla Misura 1 e dalla Misura 16 del Piano di Sviluppo Rurale 2014–2020. Per gli anni successivi al 2021 si potrà provvedere con risorse della programmazione europea e della programmazione statale, in quanto coerenti con le finalità della legge e con eventuali, specifiche autorizzazioni di spesa del bilancio regionale.

Art. 3 (Sementiera regionale)

L'articolo stabilisce che per l'attuazione della legge la Regione può avvalersi dell'Assam e di altri istituti di ricerca pubblici operanti sul territorio. Al riguardo, si osserva che l'Assam è organismo di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza e al coordinamento della Regione; in base alla legge regionale n. 12 del 2003 spetta ad Assam la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio regionale, in particolare attraverso la gestione del corrispondente repertorio e la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità. Tale funzione è riconosciuta anche alle azioni del Programma di Sviluppo Rurale che supportano le attività dell'Agenzia.

Invarianza: l'attuazione dell'articolo avverrà con le risorse umane e strumentali già presenti

nell'Amministrazione. L'eventuale collaborazione con istituti di ricerca pubblici sarà svolta in coerenza con le pertinenti disposizioni del programma di sviluppo rurale della Regione.

Art. 4
(Soggetti attuatori)

L'articolo enumera i soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Tracciabilità)

L'articolo disciplina la tracciabilità delle filiere che potranno costituirsi nelle Marche.

Invarianza: la disposizione sarà attuata con le risorse umane e strumentali già in essere presso l'Assam; l'Assam è l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con la l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, che è un ente pubblico economico e che costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.

Art. 6
(Clausola valutativa)

L'articolo introduce la clausola valutativa, al fine di verificare gli effetti prodotti dall'attuazione della legge.

Invarianza: l'attività valutativa sarà realizzata con risorse umane e strumentali già presenti nell'amministrazione regionale e si inserirà nelle attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi già effettuate e funzionali alla redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione del programma.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo illustra le modalità con le quali saranno attuati gli interventi previsti dalla legge. Si prevede la coerenza con gli obiettivi, le finalità e le modalità attuative del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014–2020.

Invarianza: con riferimento agli anni 2020 e 2021, la disposizione non produce effetti finanziari sul bilancio regionale, in quanto le coperture sono assicurate dalle risorse previste per l'attuazione delle misure 1 e 16 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014–2020. Il Piano finanziario del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche non prevede infatti il cofinanziamento regionale, dal momento che l'articolo 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha stabilito che l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle regioni colpite dal sisma del 2016, tra cui le Marche, relativamente alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, è assicurata dallo Stato attraverso il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Inoltre la Regione Marche non ha un proprio organismo pagatore ma si avvale di AGEA, l'Agenzia statale per le erogazioni in agricoltura.

Nel programma sono previsti contributi pubblici in conto capitale.

In sintesi il piano finanziario delle misure coinvolte prevede finanziamenti quota FEASR e quota stato. Per la quota FEARS alle misure di seguito specificate sono destinate complessivamente le seguenti dotazioni finanziarie:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento FEASR 1305/2013) dotazione pari ad euro 5.001.920,00;
- M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento FEASR 1305/2013) dotazione pari ad euro 15.825.688,00.

Per le annualità successive si prevede la possibilità di fare ricorso alle risorse regionali, statali ed europee eventualmente disponibili ed in coerenza con la pertinente programmazione di settore.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo disciplina la dichiarazione d'urgenza.